

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

VERBALE N. 56 DEL 13/04/2021

Il sottoscritto Gaetano Sirone, Revisore Unico dei Conti del comune di Colognola ai Colli (VR), nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 17/09/2018, ha esaminato la proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto:

“PERSONALE: modifica del Piano Triennale Fabbisogno del Personale (PTFP) 2021/2023.-“

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- Le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173;
- l'art. 33 del Decreto Legge n. 34/2019, nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (comma 853 della Legge n. 160/2019),
- il Decreto attuativo DM 17 marzo 2020 pubblicato in GU 27/4/2020, a cui fa riferimento l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 il quale definisce il concetto di spesa del personale e di entrate correnti per il calcolo del rapporto, le fasce demografiche degli enti e i relativi valori soglia percentuali (tab. 1), le percentuali massime annuali di incremento del personale (tab. 2) e, per i comuni oltre soglia, i

valori di rientro (tab. 3), fissando inoltre la decorrenza dei nuovi criteri nella data del 20 aprile 2020;

Precisato che ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

- a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) per entrate correnti si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Vista la Circolare ministeriale resa nota il 08/06/2020 dal DFP sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 10 del 05/02/2021, già oggetto di parere favorevole dello scrivente organo, con la quale, in relazione alla suddetta normativa i parametri del comune di Colognola ai Colli sono stati così definiti:

- la media delle entrate correnti ultimo triennio 2017/2018/2019, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2019, di cui alla **tabella 3 dell'allegato A)** alla proposta di deliberazione oggetto del presente parere è pari ad Euro 5.244.824,52;
- le spese di personale, relative all'anno 2019, ultimo rendiconto approvato, di cui **alla tabella 1 del medesimo allegato A)**, calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale, è pari ad Euro 1.015.229,62;
- il rapporto per il Comune di Colognola ai Colli calcolato tra le spese del personale relative al 2019, pari a 1.015.229,26 e la media entrate al netto del FCDE, pari a 5.244.824,52 risulta essere del 19,36% come risulta dalla **tabella 4 dell'allegato A)**;
- il comune di Colognola ai Colli avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari 19,36%, si colloca ampiamente nella FASCIA 1 – Comuni virtuosi;

Preso atto quindi che il Comune può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 2 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza pari al 21% per il 2021, 24% per il 2022, 25% per il 2023, calcolate sulla spesa del 2018,

Richiamato il recente parere MEF-RGS PROT. 12454/2021 del 15/01/2021 reso al Comune di ROMA, con il quale si è chiarito che le disponibilità delle capacità assunzionali residue maturate dal 2015 al 2019 non sono da aggiungere al risultato della Tabella 2 del DM 17 marzo 2020, bensì da usare, solo se più favorevoli, alternativamente a tale percentuale;

Preso atto:

- che l'ente ha ritenuto pertanto di correggere le tabelle di calcolo della precedente deliberazione, in particolare l'allegato C), laddove sono stati aggiunti i resti assunzionali del quinquennio 2015/2019 ai suddetti valori soglia di incremento, in quanto in seguito al chiarimento fornito non possono essere aggiunti ma considerati alternativi se più favorevoli;
- che con citata deliberazione dell'ente n. 10/2021 è stata inoltre accordata la cessione di spazi assunzionali a favore dell'Unione di Comuni Verona Est per il valore di Euro 29.045,97;
- che l'incremento massimo per il 2021, 2022 e 2023, di cui all'allegato C a seguito

dell'esclusione dei resti assunzionali e ridotti della quota ceduta all'Unione, risulta quindi il seguente:

PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25
190.181,85	221.500,11	231.939,53

- che, a seguito di mutate esigenze organizzative dell'Amministrazione comunale, determinate anche da cessazioni che hanno interessato l'area servizi demografici nonché dall'emergenza Sars Covid – 19, che ha determinato un rallentamento nello svolgimento delle procedure concorsuali, l'ente ritiene di prevedere, per l'annualità 2021, anche la figura di un istruttore direttivo amministrativo cat. D, da incardinare nell'area amministrativa/demografici e di annullare, per l'annualità 2023, la programmazione prevista, non compatibile con i limiti imposti dalla tabella 2 del DM 17 marzo 2020, per effetto delle modifiche di cui ai punti precedenti;

Vista, pertanto, la proposta di modifica e aggiornamento del PTFP 2021/2023, che attiene sia al calcolo delle capacità che alla programmazione e relativa spesa, di cui ai seguenti allegati:

Visto, quindi, il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021/2023 e verificata la relativa compatibilità con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, e con le nuove disposizioni normative in premessa esaminate;

Vista la dotazione organica di cui all'allegato F) e l'organigramma allegato G) alla proposta di deliberazione oggetto del presente parere;

Preso atto:

- della normativa in materia di spesa per lavoro flessibile, in particolare dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 così come modificato dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014, secondo il quale, a decorrere dal 01/01/2018, per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006, il limite di spesa per il ricorso a forme flessibili di lavoro è pari al 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009;
- che per le amministrazioni che nel 2009 non abbiano sostenuto spese per il lavoro flessibile il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007/2009;
- della deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 09/12/2015, con la quale era stato determinato in Euro 9.442,84 il valore della spesa sostenuta nel 2009 con tipologie di contratto flessibili;
- che l'ente ha ritenuto pertanto di autorizzare il ricorso a forme flessibili di lavoro, quali lo scavalco condiviso o la somministrazione lavoro, nei limiti della spesa sopra indicati e nei casi ammessi dalla normativa vigente, per far fronte a temporanee e urgenti esigenze di personale;

Dato atto infine che:

- l'ente risulta in regola con gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio;
- l'ente fa parte dell'Unione di Comuni Verona Est ed è pertanto tenuto a computare, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 557, della l. 296/2006, la quota parte di spesa di personale dell'Unione di Comuni Verona Est;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013

come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014,

- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 05/02/2021 il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021/2023;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Vista quindi la proposta di deliberazione in premessa richiamata e i relativi allegati;

E S P R I M E

Parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto **"PERSONALE: modifica del Piano Triennale Fabbisogno del Personale (PTFP) 2021/2023.-"**

Letto, approvato e sottoscritto.
Colognola ai Colli, lì 13/04/2021

L'Organo di Revisione

dott. Gaetano Sirone

